

# **BStGer BK\_B 098/04 vom 15. September 2004**

Bundesstrafgericht, 2004-09-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BK\\_B\\_098\\_04](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BK_B_098_04)

FR: TPF BK\_B 098/04 du 15 septembre 2004

IT: TPF BK\_B 098/04 del 15 settembre 2004

## **Regeste**

Sequestro penale (art. 65 PP)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Giusta l'art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. La legittimazione attiva è in concreto data, essendo il reclamante il titolare e l'avente diritto economico della relazione bancaria oggetto della contestata decisione di perquisizione e sequestro (art. 214 cpv. 2 PP). Solleva invece qualche dubbio la tempestività del rimedio.

#### **E. 1.1**

Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del procuratore generale della Confederazione ai sensi dell'art. 105bis cpv. 2 PP è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). La costante giurisprudenza del Tribunale federale sulla tempestività di un rimedio di diritto interposto contro un ordine di perquisizione e sequestro va nel senso di considerare determinante il momento in cui il titolare del conto ha effettivamente ricevuto dalla banca la comunicazione della misura adottata nei confronti dei suoi attivi, a patto che la banca sequestrataria abbia intrapreso quanto in suo potere

- 4 -

per avvertirlo senza indugi (DTF 130 IV 43 consid. 1.3-1.5, con dottrina e giurisprudenza ivi citata).

#### **E. 1.2**

In concreto, è pacifico che l'insorgente non ha impugnato in tempo utile il primo ordine datato 28 luglio 2003, relativo alla perquisizione e al sequestro della relazione N. \_\_\_\_\_ a lui intestata presso la banca B. \_\_\_\_\_ di Chiasso, per il quale il MPC ha revocato il divieto di non comunicazione al titolare il 12 dicembre 2003. Quanto al secondo ordine di perquisizione e sequestro, riguardante l'ulteriore perquisizione e sequestro di tutta la documentazione del conto N. \_\_\_\_\_, esso porta la data del 2 luglio 2004 e nulla lascia supporre che non sia stato immediatamente intimato per lettera raccomandata alla banca sequestrataria (v. pag. 3 in alto del decreto); con lettera del 5 luglio 2004, quest'ultima ha informato il proprio cliente in Italia del provvedimento adottato dal MPC. Ora, nel suo gravame il reclamante sostiene di aver ricevuto la comunicazione della banca solamente il 12 luglio 2004, ossia ben sette giorni dopo la spedizione della stessa, ciò che pare, pur

tenuto conto delle circostanze oggettive (spedizione all'estero), un lasso di tempo eccessivo. A prescindere dalla discutibile tempestività della notifica all'interessato, il MPC asserisce peraltro che l'atto contestato altro non sarebbe che la conferma dell'ordine precedente del 28 luglio 2003, ragione per cui il reclamo sarebbe in ogni caso manifestamente tardivo. Tali questioni possono tuttavia rimanere indecise, posto che la richiesta di revoca con effetto immediato del provvedimento di sequestro è comunque da respingere nel merito per le considerazioni seguenti.

## **E. 2**

non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).

### **E. 2.1**

Il reclamante ritiene che il provvedimento adottato dal MPC sia ingiustificato ed eccessivo, rilevando che la cessione di due titoli di garanzia emessi dalla banca E.\_\_\_\_\_ a tali C.\_\_\_\_\_ e D.\_\_\_\_\_ è avvenuta regolarmente, dopo che egli si era sincerato dell'autenticità dei titoli, e che anche il pagamento del corrispettivo sul conto sequestrato è stato effettuato per il tramite dei normali canali bancari; pur ammettendo che si tratta di un'operazione finanziaria non comune, egli asserisce che questa è perfettamente legale dato che i titoli ceduti sono autentici e non falsi. Di tutt'altro avviso è invece il MPC, per il quale il blocco prudenziale degli averi sul conto del reclamante è stato adottato in presenza di sufficienti indizi di reato e risulta, tenuto conto dello stadio preliminare dell'inchiesta, del tutto proporzionato. Ora, dalla documentazione agli atti, si evince che la segnalazione fatta a suo tempo dal MROS faceva stato di una sospetta attività illecita del reclamante finalizzata alla cessione e alla monetizzazione di garanzie di cui si presume la falsità, oltre che di singole operazioni che fondano il sospetto del reato di riciclaggio. Il MPC, agendo sulla base delle comunicazioni degli intermediari finanziari, ha avviato un'inchiesta preliminare volta ad accertare le responsabilità penali di A.\_\_\_\_\_ e di suoi eventuali complici in queste operazioni; fin qui, l'identificazione e la perquisizione dei conti bancari che si riferiscono direttamente o indirettamente alle persone implicate nell'inchiesta non ha nulla di anormale; anzi, è solo attraverso il minuzioso controllo dei movimenti in entrata e in uscita su questi conti che sarà possibile stabilire i fatti e raccogliere indizi su eventuali reati di truffa o di riciclaggio di denaro. L'obiezione del reclamante, che pretende che una specifica operazione effettuata sul suo conto è del tutto legittima (cessione a due persone di titoli di garanzia emessi dalla banca E.\_\_\_\_\_), è mera affermazione di parte priva del benché minimo riscontro probatorio. Sarà proprio l'inchiesta in corso che dovrà stabilire l'autenticità dei titoli ceduti e quindi l'origine lecita o meno dei versamenti affluiti sul conto di pertinenza del reclamante. Contrariamente all'opinione del reclamante (v. pto 2, all'inizio, e pto 3 del reclamo), infine, il provvedimento coercitivo non concerne solo la documentazione relativa al conto N.\_\_\_\_\_, dal momento che con il precedente ordine di perquisizione e sequestro del 28 luglio 2003 (non impugnato), il MPC aveva decretato anche il blocco dei saldi attivi di detto conto.

- 6 -

### **E. 2.2**

Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva, e tenuto conto dei sufficienti indizi di reato emersi dall'inchiesta, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullarlo in questo momento, come chiesto

dal reclamante.

### **E. 3**

Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico del reclamante soccombente; queste sono calcolate giusta l'art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano a fr. 800.-. Dedotto l'anticipo delle spese di fr. 500.- già versato, il reclamante è invitato a versare il saldo di fr. 300.-.

- 7 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.